



Prot. n. 136/2007/FM-FS

## ***FAMIGLIA, MATRIMONIO E LA MISTIFICAZIONE SUL TEMA DELLE COPPIE DI FATTO***

Con l'espressione "coppie di fatto" si allude generalmente all'unione di quanti, senza celebrare il matrimonio, decidono di convivere con carattere di stabilità, rilevabile sostanzialmente solo a livello anagrafico, senza vincolarsi al sistema di diritti e doveri stabiliti dal contratto matrimoniale. Vi è incertezza su quali siano i caratteri distintivi di tale unione, poiché le scelte che si vorrebbe porre come distintive sono in realtà costantemente modificabili e completamente svincolate dal diritto se non nel rapporto con eventuali figli nati.

La "famiglia naturale" si caratterizza infatti soltanto per la presenza di figli e per la particolare rilevanza giustamente ad essa attribuita dall'ordinamento a tutela della filiazione naturale.

Al di là del dibattito etico e sociale, già in atto da molti anni, in merito ad una presunta necessità di regolamentare le coppie di fatto, va sottolineato che sono già presenti strumenti giuridici di tutela di cui all'art. 1322 del codice civile che riconosce l'autonomia contrattuale delle parti e che quindi è pretestuosa la formalizzazione di un intervento strutturale alternativo al matrimonio.

Nel nostro ordinamento l'unione di fatto non è riconosciuta come entità giuridica, pertanto la dottrina riconduce tale figura agli strumenti in materia di autonomia privata.

In altri Paesi, ad esempio in Francia esistono forme convenzionali di regolamentazione tra privati che decidono di non optare per il matrimonio e nei Paesi di Common Law, ad esempio in Inghilterra, si utilizzano dei contratti che disciplinano in modo articolato i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi. In Spagna recentemente è stato approvato il vero e proprio matrimonio omosessuale, equiparabile alla famiglia in tutto e per tutto, con addirittura la possibilità di adottare dei bambini.

In maniera incidentale, alcune leggi italiane fanno riferimento alla cosiddetta convivenza "more uxorio", disciplinando profili penali, aspetti fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali o inerenti alla materia abitativa.

Tra questi, alcuni esempi possono trarsi dalla legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, che consente al detenuto di ottenere il permesso per visitare un familiare o il convivente in pericolo di vita (art.30) e inserisce il convivente tra i soggetti ai quali non può negarsi la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto, anche quando lo stesso sia sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare (art. 14-*quater*).

L'art. 1 della legge n. 405/1975 che istituisce i consultori familiari ammette a fruire del servizio non solo le famiglie riconosciute dalla legge, ma anche le coppie di fatto.

Infine, in materia di adozioni, l'art. 6 della legge n.184/1983 e successive modificazioni, riconosce i tre anni della convivenza ma, per concedere l'idoneità all'adozione, non a caso richiede la

celebrazione del matrimonio per offrire al minore il massimo sistema di garanzie che può scaturire soltanto da un sistema di diritti e di doveri che vincoli fra loro anche i genitori stessi.

Il nuovo regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989) dispone che, ai soli effetti anagrafici, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4).

La legge sui prelievi e trapianti di organi (l. n. 91 del 1999) dispone che all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, i medici forniscano informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo «al coniuge non separato o al convivente more uxorio» (art. 3).

La legge n. 6 del 2004, modificando l’articolo 408 del codice civile, prevede che il giudice tutelare debba designare come amministratore di sostegno, in mancanza del coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, con preferenza rispetto a qualsiasi altro soggetto (art. 3).

La legge n. 40 del 2004 prevede che possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenti di sesso diverso, coniugate o conviventi (art. 5).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha però ben distinto il rapporto di convivenza, anche se consolidato, dal rapporto coniugale, al quale l’articolo 29 della Costituzione riconosce dignità superiore, ponendosi come clausola di garanzia e di privilegio per l’unione fondata sul matrimonio.

“La diversità tra famiglia di fatto e famiglia legittima rappresenta tuttavia un punto fermo, dato che la diversità si basa sull’ovvia constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità, certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda”.

Inoltre nessuno dei provvedimenti sopraccitati esula dal riferirsi alla convivenza di tipo eterosessuale. È quindi chiaro come la spinta più forte verso i Pacs o altre forme di riconoscimento provenga proprio dal mondo omosessuale.

E’ innegabile il riferimento costante che il nostro ordinamento accorda alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Oggi coloro che propongono l’applicazione per la coppia non sposata le regole giuridiche e patrimoniali di favore previste per la coppia sposata, totalmente o in modo parziale, includono e legittimano pertanto automaticamente i rapporti omosessuali.

Con riferimento ai rapporti personali, ricordiamo che tra i conviventi non sussistono quei diritti e doveri reciproci di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e contribuzione che sorgono in capo ai soggetti che contraggono matrimonio.

I rapporti patrimoniali tra conviventi, pertanto, non trovano nell'ordinamento giuridico italiano, alcun riconoscimento automatico; ad esempio, gli acquisti compiuti da uno dei conviventi non potranno mai divenire di proprietà anche all'altro, come avviene nell'ambito della famiglia legittima in regime di comunione dei beni.

Lo stesso vale per l’ipotesi di diritti successori tra i conviventi, anche in questa circostanza nessun diritto è configurabile per il convivente superstite in caso di morte dell'altro.

Una serie di considerazioni rende, tra l'altro, inapplicabile alla convivenza more uxorio, la disciplina prevista per la famiglia legittima.

Ma al di là delle pretestuose ed ideologiche argomentazioni della sinistra esistono già gli strumenti per le persone adulte e consenzienti che intendono portare avanti una convivenza regolandone specifici aspetti.

A proposito di contratti tipici, in relazione alla convivenza more uxorio, negli ultimi anni sono stati predisposti dai notai modelli contrattuali idonei ad una regolamentazione volontaria, si parla appunto di contratti di convivenza. Una veloce ricerca su “contratti+convivenza” attraverso Google apre pagine e pagine sulla materia, sino alla possibilità di essere direttamente contattati da uno studio legale associato che offre le seguenti prestazioni: verifica delle condizioni di convivenza decise dai partner; redazione dell'accordo di convivenza da parte di un avvocato; invio di una nota informativa contenente gli adempimenti da eseguire per effettuare personalmente la registrazione del contratto presso il competente Ufficio del Registro. Il tutto al modico costo di 320 Euro comprensivo dell'Iva e del versamento alla cassa previdenza degli avvocati. Allora cosa ci vengono a raccontare.....a chi servono i PACS?

Il contratto di convivenza infatti non dà origine alla statuizione giuridica della “famiglia di fatto”, ma ne disciplina soltanto i rapporti interni da un punto di vista patrimoniale e mai personale.

La preoccupazione di tipo patrimoniale appare infatti essere sempre quella principale, mentre gli aspetti relazionali sono tenuti volutamente nella sfera privata.

Possibili contenuti di questi contratti di convivenza sono i rapporti patrimoniali della coppia e della famiglia di fatto, come il dovere di reciproca contribuzione, le spese comuni, l'abitazione familiare, la concessione di una determinata somma per tutta la durata del *ménage* e, alla sua cessazione, il diritto di abitazione sulla casa, il pagamento di una certa somma in caso di rottura ingiustificata della convivenza.

**Insomma, non è assolutamente vero che queste realtà oggi sono allo sbando e prive di possibile tutela perché, se vi è la volontà delle parti in causa, nessuno ostacola assunzioni di responsabilità reciproche. Deve essere chiaro a nostro avviso però che, in assenza di figli, questi rapporti non hanno alcuna rilevanza sociale e in quanto tali non possono essere destinatari di interventi e risorse pubbliche.**

Come detto, sarebbero invece incoercibili, sprovvisti di sanzione e, poiché privi del requisito della patrimonialità, inidonei a costituire prestazione ai sensi dell'articolo 1174 del codice civile e, conseguentemente, ad essere dedotti in contratto, doveri quali la fedeltà, l'assistenza morale, la coabitazione e la collaborazione.

Qualsiasi accordo tra i conviventi diretto a regolare gli aspetti della vita in comune deve risultare da una esplicita manifestazione di volontà delle parti, attraverso un documento scritto con valore probatorio.

Nei contratti di convivenza, uno dei possibili contenuti può riguardare l'impegno di contribuzione e mantenimento a carico di entrambe le parti per contribuire alle necessità del *ménage*, mediante la corresponsione (periodicamente o *una tantum*) di somme di danaro, ovvero tramite la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica.

Nel caso in cui tale obbligo di mantenimento venga assunto da uno solo dei contraenti a vantaggio dell'altro, senza alcuna controprestazione, si richiede necessariamente il rispetto della forma solenne prevista per la donazione, ex articolo 782 cc.

E' possibile prevedere limiti temporali all'obbligo di contribuzione, subordinando gli effetti del vincolo obbligatorio alla durata del rapporto di fatto: siffatta cautela appare consigliabile per il partner che figuri quale unico o prevalente obbligato e che voglia porsi al riparo dal rischio di dover continuare ad adempiere anche dopo la rottura del legame. Se più delicato appare invece l'aspetto della possibilità di pattuire una durata minima del periodo di corresponsione (clausola in grado di costituire una vera garanzia per il convivente debole), ciò non impedisce di stabilire un numero considerevole di anni, ovvero per tutta l'esistenza del beneficiario.

Il contenuto più importante di un contratto di convivenza, in grado di predisporre uno strumento veramente incisivo a vantaggio del *partner* debole potrebbe essere costituito dalla riproduzione per

via negoziale di quello che nella famiglia legittima è il regime legale (anche se non potrebbe mai aversi l'opponibilità *ex lege* della proprietà comune, anche in difetto di trascrizione dell'acquisto in favore di entrambi). Ciò che si può prevedere è un regime di comunione (ordinaria) in relazione a tutti (o eventualmente ad alcuni) i beni da acquistarsi durante la convivenza, da parte di uno solo dei conviventi.

Per prevenire liti future, è opportuno che sia identificata con estrema precisione tanto il *dies a quo* che quello *a quem* per l'operatività dell'effetto acquisitivo (per l'individuazione di quest'ultimo si potrebbe, ad esempio, richiedere l'invio di una lettera raccomandata).

Per quanto concerne l'amministrazione dei beni in comunione, nella massima discrezionalità, potranno fissarsi a piacimento regole sull'amministrazione straordinaria ovvero ordinaria, prevedendo la congiuntività o disgiuntività delle stesse, così come enucleando singoli atti in relazione ai quali venga imposto l'agire congiunto piuttosto che disgiunto.

Se l'ipotesi comunitaria sopra delineata, costituisce sicuramente quella di predisporre uno strumento a vantaggio del convivente debole, ciò non esclude che l'interesse delle parti sia diretto all'attuazione di una rigida separazione dei patrimoni, pattuendo in maniera espressa il diritto alla restituzione dei quegli importi eventualmente versati da ciascuno dei conviventi a titolo di contributo per gli acquisti di beni effettuati a nome dell'altro.

Per quanto riguarda le pattuizioni in vista di un'eventuale rottura del rapporto, sono ritenute valide. La forma più opportuna sembra essere quella di fissare nello stesso contratto di convivenza l'*an* e il *quantum* dell'assegno o, quantomeno, parametri certi per la sua determinazione, così come la durata e le cause di estinzione dello stesso (per esempio, passaggio a nuova convivenza o celebrazione di matrimonio da parte dell'avente diritto e/o dell'obbligato).

Un'apposita clausola potrebbe concernere l'attribuzione del diritto di abitazione sulla casa per il periodo successivo alla rottura del *ménage*.

Se l'immobile è di proprietà di uno o di entrambi i conviventi, la relativa pattuizione può configurare un diritto reale di abitazione, ovvero un comodato, in ogni caso sotto condizione sospensiva della rottura del rapporto. Se, invece, l'immobile forma oggetto di un rapporto di locazione, l'accordo sortirebbe l'effetto di una cessione condizionata del rapporto locatizio, avente anche un valore esterno nei confronti del locatore.

Gli istituti che maggiormente si prestano a soddisfare le esigenze di tipo successorio proprie della coppia di fatto sono la donazione pura e semplice (la controindicazione di privare immediatamente il donante della disponibilità dei beni donati), il contratto a favore di terzo con prestazione da effettuarsi dopo la morte dello stipulante (articolo 1412 cc), l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (articoli 1920 e ss. cc.), la costituzione di una rendita vitalizia a vantaggio del convivente oppure di un vitalizio alimentare (per i quali occorrerà avere l'accortezza di pattuire espressamente l'intrasmissibilità del potere di revoca agli eredi dello stipulante).

Per quanto riguarda poi il tema pretestuoso dell'assistenza ospedaliera in caso di malattia, questo è facilmente baipassabile attraverso una specifica opzione da inserire nella tessera sanitaria, ora in via di informatizzazione, che può essere esplicitata da parte del titolare in modo da specificare se si desidera l'assistenza dei congiunti, di un'altra persona o eventuali esclusioni. Ovviamente il problema nasce soltanto quando la persona non è in grado di comunicare personalmente.

Altro discorso è quello sull'inaccettabilità della distorsione dello strumento della reversibilità della pensione. L'istituto disciplinato dall'art.13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636, come modificato dall'art.22 della Legge 21 luglio 1965, n.903, era nato come strumento di tutela del coniuge sopravvissuto, storicamente la donna che sopravviveva di qualche anno al marito e che solitamente era priva di attività lavorativa o di mezzi sufficienti al sostentamento suo e di eventuali figli minori. Oggi, attraverso questi "Pacs", si vorrebbe utilizzare con disponibilità personale del singolo a favore di chicchessia quella che è stata una conquista sociale di civiltà e a cui si fa fronte attraverso la collettività. Si ricorda infatti che l'INPS non è un infinito calderone a cui attingere a piacimento a piene mani. Non oso pensare alla miriade di abusi che si aprirebbero svincolando la reversibilità

della pensione dal coniuge. Già oggi assistiamo a matrimoni di facciata, talora estorti da persone extracomunitarie a danno di cittadini italiani, al fine di accedere alla cittadinanza italiana ed accaparrarsi un vitalizio proprio attraverso la reversibilità della pensione.

Per quanto riguarda poi i benefici che le istituzioni destinano alle famiglie, va da sé che l'omogeneità di trattamento può essere riconosciuta unicamente in presenza e a protezione di figli minori. Mi riferisco alle provvidenze economiche, alle esenzioni, alle facilitazioni di accesso alla casa pubblica, alle politiche familiari. Anche qui gli abusi sarebbero dilaganti e strumentali. Sarebbe inevitabile lo spreco del denaro pubblico destinato ai servizi sociali, già oggi in grande sofferenza a causa dell'ondata migratoria incontrollata che ha colpito il nostro Paese e portatrice di un disagio sociale cronico. Ogni intervento delle Istituzioni ha il dovere di identificare un soggetto destinatario certo e l'unico soggetto giuridicamente identificabile è la coppia legata da vincolo matrimoniale o il vincolo parentale fra consanguinei. Tutto ciò che è altro, è già tutelato dai diritti delle singole persone e dalle loro formazioni sociali, che comunque, lo ribadiamo, nulla hanno a che fare con la famiglia.

La realtà è che il progetto è ben più ampio, quello delle coppie di fatto è problema di facciata. L'obiettivo è quello della distruzione della famiglia, distruzione delle comunità locali, distruzione delle giovani generazioni da immolare ad una società senza riferimenti identitari e culturali, in assenza totale di un binario etico, di un concetto del bene e del male, di valori condivisi.

Questa è la strada che ha chiaramente imboccato Zapatero in Spagna e che imbroccherà Prodi. Un Prodi che ora cerca strade di mediazione con i cattocomunisti e che temporaneamente evita lo scontro frontale con la Chiesa, ma che domani non potrà evitare di pagare il "pizzo" alla lobby omosessuale rappresentata in Parlamento e che probabilmente ha determinato la sua vittoria alle ultime elezioni.

Un lancio di agenzia ANSA del 9 Gennaio scorso ha riportato una dichiarazione dell'On. Rosy Bindi, Ministro per la Famiglia, la quale ha affermato "Il disegno di legge sulle unioni civili sarà unico e sarà quello del governo. Il governo "si assume le sue responsabilità", poi la parola spetterà al Parlamento. A sua volta il ministro per le Pari Opportunità, Barbara Pollastrini, riguardo al ddl che sarà presto presentato al Consiglio dei ministri, fa sapere: "Noi sosteniamo la famiglia, non c'è alcuna intenzione di equiparare le coppie di fatto alla famiglia".

Dato che il provvedimento non è ancora stato presentato non è possibile, ovviamente, esprimersi sul contenuto e valutare se le dichiarazioni che intendono essere molto rassicuranti sulla famiglia saranno confermate dai fatti.

Stanti, però, le proposte dell'Unione che a tutt'oggi giacciono in Parlamento ci si consenta di affermare che ogni ragionevole previsione ottimistica è infondata.

Di seguito enucleiamo una breve sintesi dei tre principali disegni e proposte di legge attualmente giacenti nei due rami del parlamento, che, qualora venissero approvati, rappresenterebbero lo smantellamento dell'art. 29 della Costituzione e conseguentemente della società tradizionale, di cui tale articolo costituisce l'architrave legislativa.

L'A.S. 1208 d'iniziativa del senatore Boccia (RC), in particolare al suo capo II – intitolato alle «unioni di mutuo aiuto», intende riconoscere uno statuto normativo di diritti essenziali alle forme di convivenza non basate necessariamente e costitutivamente sulla relazione sessuale, come la convivenza tra studenti, la coabitazione per motivi di assistenza a persone anziane, ovvero a tutela di peculiari situazioni di interdipendenza economica od affettiva, insuscettibili di ricomprensione all'interno del rigido paradigma della relazione di coppia. Le parti sono ritenute libere di accordarsi per regolare sia la convivenza, sia gli effetti conseguenti alla sua cessazione, mediante accordi il cui contenuto può giungere sino al punto di escludere quel diritto agli alimenti altrimenti previsto *ex lege* in caso di estinzione dell'unione in ragione della morte di una delle parti. E' prevista l'annotazione nell'apposito registro dell'accordo estintivo dell'efficacia dell'unione. La disciplina

complessivamente prevista dal disegno di legge appare quindi suscettibile di ricomprendere, nelle sue diverse disposizioni, le forme più varie di convivenza.

L' A.C. 1563 - De Simone (RC) - intende offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio, facendo riferimento ad un non ben definito principio della pluralità dei rapporti affettivi. L'importanza dell'istituto dell'unione civile che si propone, il quale viene introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di riconoscere diritti e doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di natura diversa, e sicuramente più «leggero» rispetto al legame matrimoniale. Viene affermato, non si capisce su quale base che l'introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento giuridico di unioni affettive e forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare, né porsi in contrasto, con il principio costituzionale sancito dall'articolo 29 della Costituzione.

L'A.C 33 (Grillini) intende rendere esercitabile la possibilità di realizzarsi pienamente in una relazione affettiva, senza che una condizione personale (qual è l'essere omosessuale) o una propria convinzione di carattere politico o religioso (che imponga a due *partner* eterosessuali di non contrarre matrimonio) sia di impedimento a ciò. Si sostiene, a nostro avviso erroneamente per le ragioni che abbiamo dettagliatamente espresso, che l'assenza di un qualsiasi strumento giuridico alternativo al matrimonio, istituto non accessibile in particolare alle persone lesbiche e *gay*, rende fortemente problematica le convivenze stabili create da questi ultimi, lasciandoli senza alcuna forma di tutela.

A scampo di ulteriori equivoci, fomentati da chi è abituato a valutare l'operato della Lega Nord con un'impostazione aprioristica e per di più inficiata dalla malafede, intendiamo, in conclusione, ribadire che bisogna evitare la confusione fra i diritti individuali e il tentativo di equiparare la coppia, anzi la cosiddetta coppia omosessuale, alla famiglia. L'unione omosessuale non ha infatti alcun senso sotto il profilo sociale, e perciò non può avere nessuna titolarità di finanziamenti pubblici e risorse che devono essere invece indirizzate a favore della famiglia tradizionale, quella fatta da un uomo e una donna, cardine della nostra società. Per questo è ora di passare al contrattacco contro la battaglia politico-culturale portata avanti anche in Europa dalla sinistra e dalle lobby *gay* che stanno cercando di introdurre anche in Italia la "famiglia omosessuale", di cambiare radicalmente i valori della nostra comunità e di scardinare il concetto di famiglia naturale della nostra Costituzione.

*Dr.ssa Francesca Martini*  
Responsabile Politiche Sociali e per la Famiglia

*Dott. Fabrizio Spinnato*  
Settore Politiche Sociali e per la Famiglia

Milano, 22 Gennaio 2007